

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÈ ed altri: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione » (3711);

VIGNI: « Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico » (3712);

LABATE ed altri: « Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili » (3713);

SGOBIO: « Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di classificazione dei vini passiti » (3714);

PISTONE: « Modifica all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, in materia di uso delle bandiere che si richiamano a principi e valori universalmente riconosciuti a livello internazionale, inerenti la pace e i diritti umani » (3715);

FRAGALÀ: « Istituzione del Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati » (3716);

FRAGALÀ: « Modifica all'articolo 531 del codice di procedura penale in materia di risarcimento del danno nei casi di proscioglimento per estinzione del reato » (3717);

FRAGALÀ: « Delega al Governo per il trasferimento delle funzioni del pubblico ministero all'Avvocatura dello Stato » (3718);

LAVAGNINI: « Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato » (3719);

LAVAGNINI: « Delega al Governo per il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle dei marescialli delle Forze di polizia » (3720);

GAZZARA: « Delega al Governo per la definizione della disciplina delle associazioni » (3721);

GAZZARA: « Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di decorrenza dei termini ai fini dello scioglimento del matrimonio » (3722);

CIALENTE ed altri: « Disposizioni in materia di appartenenza di risultati della ricerca universitaria e pubblica » (3723).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3486, d'iniziativa dei deputati CAMPA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GRILLINI: « Intitolazione di beni dello Stato alla memoria di ex Sovrani » (3482).

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999 » (3502) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

SANZA ed altri: « Introduzione del sistema "risparmio casa" in Italia » (3499) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

VIII Commissione (Ambiente):

D'AGRÒ ed altri: « Promozione di interventi diretti alla realizzazione di opere pubbliche » (3411) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CATANOSO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in materia di requisiti dei docenti per l'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale » (3362) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

FATUZZO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in materia di accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media » (3363) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

CIMA: « Modifiche alle norme in materia di previdenza e assistenza per i veterinari » (3511) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 13 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DI GIANDOMENICO ed altri n. 9/3200-*bis*/118, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 18 febbraio 2003, ha trasmesso una seconda nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BINDI ed altri n. 8/00025, approvata dalla XII Commissione (Affari sociali) il 24 luglio 2002, concernente lo stanziamento di risorse in favore della ricerca sul morbo di Parkinson.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Il ministro della salute, con lettera del 18 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea D'AGRÒ n. 9/2031-*bis*/13, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2002, concernente la durata dei certificati di copertura brevettuale dei farmaci.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Il ministro della salute, con lettera del 20 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea TURCO ed altri n. 9/3200-*bis*/161 e BURANI PROCACCINI ed altri n. 9/3200-*bis*/193, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernenti la tutela della salute mentale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 21 febbraio 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, conferito al dottor Aldo Cosentino.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE, MISURE DI SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (2145)

(A.C. 2145 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripetitivi alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, modificando le norme delle stesse.

1. 4. (ex 1. 35.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) all'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 è soppressa, ovunque ricorra, la parola: « particolarmente » e dopo la parola: « usuranti » sono aggiunte, ovunque ricorra, le parole: « e pesanti », garantendo che si provveda conseguentemente a rivalutare tutte le prestazioni di

natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare i limiti di reddito.

1. 5. (ex 1. 6.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) garantire che, indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo; che vengano riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

1. 6. (ex 1. 7.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2003, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra salari e pensioni sia garantito in base ad una verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

1. 7. (ex 1. 8.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2003, il minimo di pensione sia fissato in 690 euro al mese. Il massimo della pensione sia fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo sia riconosciuta una *una tantum* di 600 euro.

1. 8. (ex 1. 94.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Sopprimere il comma 1.

7. 1. (vedi 4. 3.) Delbono, Cordoni, Duilio, Camo, Innocenti, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Sopprimere i commi 2 e 3.

7. 2. Di Teodoro.

(A.C. 2145 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2145 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8. 16 del Governo con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

l'emendamento sia riformulato nei seguenti termini:

Al comma 4, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente: « Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 Alfonso Gianni, 7.1 Delbono e 7.2 Di Teodoro, in quanto suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2145 - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;

b) introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;

c) liberalizzare l'età pensionabile;

d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.

f) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendo l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;

g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di questi soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'INPS.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta; tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento

successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;

b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione soggetta a tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile più volte e che dopo il primo periodo possa essere esercitata, previo accordo tra le parti, anche per periodi di durata inferiore;

c) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavora-

trici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni;

d) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione sino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei lavoratori medesimi;

g) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia

direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

4) la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile del fondo pensione aperto e di direttore generale dei fondi contrattuali nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione

aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

6) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

7) la riduzione sino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di attuazione della delega;

8) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

h) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

1) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposi-

zioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

p) applicare progressivamente i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo.

q) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Previdenza obbligatoria e complementare).

Sopprimerlo.

1. 1. (vedi 1. 1.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana, Cordoni, Cima, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 2. (ex 1. 17.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per i lavoratori aggiungere le seguenti: pubblici e privati.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 32. (ex 1. 16.) Guerzoni, Delbono, Gasperoni, Cordoni, Duilio, Squeglia, Innocenti, Trupia, Motta, Sciacca, Buffo, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 3. (ex 1. 34.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripetitivi alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, modificando le norme delle stesse.

1. 4. (ex 1. 35.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1. 24. (ex 1. 70.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e favorire lo sviluppo di con le seguenti: , fatta salva la struttura previdenziale pubblica e il livello delle sue

prestazioni al fine di un livello di vita decoroso delle lavoratrici e dei lavoratori,

1. 9. (ex 1. 71.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , anche mediante campagne di pubblicità progresso.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 33. (ex 1. 79.) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Innocenti, Motta, Buffo, Sciacca, Guerzoni, Nigra, Squeglia, Camo, Carbonella, Buemi, Di Gioia, Trupia, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: , in modo che sia comunque garantito fino alla fine della lettera.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 34. Nigra, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Duilio, Squeglia, Innocenti, Trupia, Motta, Sciacca, Buffo, Camo, Carbonella, Turco, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi, Buemi, Di Gioia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) all'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 è soppressa, ovunque ricorra, la parola: « particolarmente » e dopo la parola: « usuranti » sono aggiunte, ovunque ricorra, le parole: « e pesanti », garantendo che si provveda conseguentemente a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare i limiti di reddito.

1. 5. (ex 1. 6.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) garantire che, indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo; che vengano riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde

il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

1. 6. (ex 1. 7.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2003, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra salari e pensioni sia garantito in base ad una verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

1. 7. (ex 1. 8.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2003, il minimo di pensione sia fissato in 690 euro al mese. Il massimo della pensione sia fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo sia riconosciuta una *una tantum* di 600 euro.

1. 8. (ex 1. 94.) Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia, Deiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) estendere la platea dei beneficiari dell'elevazione delle pensioni al minimo;

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 35. (ex 1. 93.) Cordoni, Delbono, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Squeglia, Innocenti, Trupia, Sciacca, Buffo, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: garantire al lavoratore aggiungere le seguenti: , anche dipendente delle pubbliche amministrazioni,

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 36. (ex 1. 11.) Guerzoni, Delbono, Duilio, Cordoni, Buffo, Camo, Carbonella, Gasperoni, Di Gioia, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Buemi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: ; i periodi di anzianità contributiva maturati fino a: data predetta con le seguenti: , nonché alla salvaguardia del relativo sistema di calcolo in vigore alla data della suddetta certificazione e di ogni altro criterio che possa avere riflessi diretti o indiretti sul computo e sull'ammontare dell'erogazione previdenziale certificata.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 37. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Buffo, Camo, Carbonella, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Squeglia, Buemi, Di Gioia, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: escludere fino a: obbligatoria;

dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).

— 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 38. (ex 1. 15.) Delbono, Guerzoni, Cordoni, Duilio, Buffo, Diana, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Carbonella.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: , il quale può decidere fino a: deducibilità fiscale,